

Impianto deputato al deposito e allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con recupero energetico di biogas finalizzato alla produzione e distribuzione di energia elettrica

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 17 febbraio 2022, n. 150 - Gabbricci, pres.; Pavia, est. - Gedit S.p.A. (avv. Sarro) c. Provincia di Brescia (avv.ti Donati, Poli e Rizzardi) ed a.

Sanità pubblica - Impianto deputato al deposito e allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con recupero energetico di biogas finalizzato alla produzione e distribuzione di energia elettrica.

(*Omissis*)

FATTO

1. La società Gedit s.p.a. è titolare nel Comune di Montichiari, su un sito di cava ormai dismesso, di un impianto deputato al deposito e allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con recupero energetico di biogas finalizzato alla produzione e distribuzione di energia elettrica.

2. L'impianto è stato approvato dalla Regione Lombardia in forza di Valutazione di Impatto Ambientale rilasciata con determina dirigenziale n. 676 del 30 gennaio 2008 e Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determina dirigenziale n. 2092 del 3 marzo 2009.

Con detti provvedimenti la regione, in accoglimento dell'istanza presentata dall'interessata, ha autorizzato una volumetria massima di 944.000 mc per un tempo di coltivazione pari a 5 anni (con un conferimento giornaliero di 746 t/die), fissando altresì la quota "*di fine conferimento*" rifiuti a 128,5 metri s.l.m.; peraltro, tenendo conto del possibile, fisiologico, assestamento del corpo rifiuti nella misura di circa il 20% dell'intero spessore (così come rilevato nell'adiacente discarica Pulimetal), la regione ha previsto la possibilità di raggiungere una quota massima "*in fase gestionale*" di 135,7 metri s.l.m., in modo tale che, a seguito del fisiologico assestamento, la quota di "*fine conferimento*" si sarebbe attestata non oltre la quota autorizzata di 128,5 metri.

3. L'AIA è stata successivamente rinnovata dalla Provincia di Brescia con atto dirigenziale n. 1420 del 3 marzo 2014 per ulteriori 5 anni, e poi ancora fino al 3 marzo 2026 con atto dirigenziale n. 1394 del 19 giugno 2020 (in ossequio a quanto previsto dal d. lgs. 46/2014, che ha esteso a 12 anni la durata delle autorizzazioni integrate ambientali per installazioni certificate UNI EN ISO 14001).

Con quest'ultimo provvedimento la Provincia, tenuto conto che il gestore aveva comunicato che alla data del 31 dicembre 2019 la volumetria residua di smaltimento era pari a 8.000 mc e che tale volumetria avrebbe potuto essere smaltita in pochi giorni - visto che il conferimento giornaliero autorizzato è di 716 tonnellate al giorno - disponeva che il gestore comunicasse entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento un termine per l'avvio delle operazioni di copertura definitiva della discarica, ovvero stabilisse le condizioni tecniche al verificarsi delle quali avrebbero potuto avere inizio le operazioni di chiusura sommitale.

4. L'interessata riscontrava tale provvedimento con nota del 23 settembre 2020 allegando due relazioni tecniche (l'una a firma dell'ing. Remo Bordini, l'altra a firma dell'arch. geol. Ferdinando Bossich) nelle quali, alla luce di una indagine tecnica condotta sui tempi di assestamento del corpo rifiuti presso la discarica in questione, si affermava che il raggiungimento del profilo di discarica previsto nel progetto approvato in sede di VIA (128,5 metri s.l.m.), funzionale al corretto esercizio della post gestione, avrebbe reso imprescindibile il conferimento di un quantitativo non precisabile di rifiuti e, conseguentemente, si stimava che le operazioni di capping dell'impianto non avrebbero potuto iniziare prima di 5 anni dalla cessazione dei conferimenti, pari al tempo necessario alla massa di rifiuti conferiti per passare dalla quota massima "*di gestione*" autorizzata di 135,7 metri alla quota massima "*di fine conferimento*" di 128,5 metri.

Nelle relazioni si precisava, in particolare, che essendo gli assestamenti già in corso, il volume conferito fino a quella data sarebbe stato soggetto a progressiva fisiologica riduzione, in misura allo stato non preventivabile, di modo che il raggiungimento delle quote "*di gestione*" (137,5 mt) e di "*fine conferimento*" (128,5 mt) avrebbe richiesto il conferimento di una massa di rifiuti superiore a quella nominale residua di 8.000 mc, in una misura però non esattamente preventivabile all'attualità.

5. La Provincia di Brescia, con il provvedimento impugnato nel presente giudizio (determina dirigenziale del 29 settembre 2020 prot. n. 141643), replicava alle deduzioni dell'interessata osservando:

- (i) che la discarica è stata autorizzata per una volumetria massima di conferimento rifiuti pari a 944.000 mc;
- (ii) che qualsiasi aumento delle quote di conferimento, seppur in fase gestionale, che comporti un aumento della volumetria autorizzata, deve formare oggetto di richiesta di variante sostanziale dell'AIA e di relativa procedura di VIA;
- (iii) che, peraltro, un'eventuale richiesta di ampliamento volumetrico della discarica non sarebbe autorizzabile tenuto



conto che nel Comune di Montichiari è già stato superato il “fattore di pressione” individuato, come criterio localizzativo escludente, dal Programma Regionale di Gestione Rifiuti vigente, approvato con DGRL n. X/1990 del 20/06//2014 e n. X/7144 del 02/10/2017, essendo stata superata la soglia massima di 145.000 m3/Km2, oltre la quale non è consentita la localizzazione di nuove discariche o loro ampliamenti volumetrici;

(iv) infine, che le tempistiche di coltivazione della discarica valutate in sede di VIA si erano già protratte per circa il doppio del tempo indicato in autorizzazione, e quelle di chiusura definitiva non risultavano compatibili con l'esigenza di sigillatura definitiva del corpo rifiuti, con conseguente riduzione sensibile degli impatti ambientali, obiettivo finale su cui si fonda tutta la normativa di settore.

Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento concludeva disponendo che:

- entro il 31/12/2020 il gestore terminasse lo smaltimento dei rifiuti per la volumetria residuale autorizzata, cha alla data del 31/12/2019 risultava pari a 8.000 mc, dandone comunicazione agli enti competenti e ad ARPA e allegando il rilievo topografico di fine conferimento rifiuti;

- entro il 30/06/2021 il gestore comunicasse agli enti e ad ARPA l'inizio dei lavori di chiusura definitiva della discarica allegando un nuovo rilievo topografico, tenuto conto che gli assestamenti del corpo rifiuti erano già intervenuti nel corso del 2020 e che gli apporti di nuovi conferimenti non sarebbero stati tali da incidere significativamente sugli eventuali cedimenti attesi;

- entro il 31/12/2021 fosse ultimata la chiusura definitiva della discarica, dandone comunicazione agli enti e ad ARPA ed allegando il rilievo topografico della copertura sommitale finale della discarica.

6. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 27 novembre 2020 e ritualmente depositato, Gedit s.p.a. ha impugnato la predetta determina dirigenziale della Provincia di Brescia del 29 settembre 2020 e ne ha chiesto l'annullamento, previa adozione di ordinanza cautelare “propulsiva”, sulla base di due motivi, con i quali ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.

7. La Provincia di Brescia si è costituita in giudizio depositando documentazione e resistendo al gravame con memoria difensiva, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione di un atto presupposto, e in subordine, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

8. Si è costituito anche il Comune di Montichiari, sostenendo con memoria difensiva le ragioni della Provincia e chiedendo il rigetto del ricorso.

9. Con ordinanza n. 416 del 24 dicembre 2020, la Sezione ha respinto la domanda cautelare con motivazione estesa al merito delle censure proposte, condannando la parte ricorrente alla rifusione delle spese della fase.

10. Il provvedimento è stato confermato in appello dal Consiglio di Stato, con ordinanza della IV Sezione n. 1435 del 19 marzo 2021, con motivazione limitata all'assenza di profili di *periculum*.e con compensazione delle spese della fase.

11. Con successiva istanza depositata il 27 luglio 2021 la parte ricorrente ha rinnovato la domanda cautelare già proposta con il ricorso introduttivo, premettendo, in punto di fatto:

- di aver provveduto, alla luce dell'esito della precedente fase cautelare, a dare esecuzione al provvedimento impugnato, in particolare: (i) cessando ogni nuovo conferimento di rifiuti presso l'impianto in questione a far data dal 31 dicembre 2020; (ii) realizzando la rete di ricircolo del percolato e le caditoie antistanti il box di prestoccaggio; (iii) provvedendo alla copertura temporanea della discarica, mediante telo in LDPE, in ossequio alle indicazioni di ARPA Lombardia; (iv) provvedendo alla presentazione delle appendici delle garanzie finanziarie posticipandone la scadenza al 03/03/2028; (v) infine, dando avvio alle operazioni di monitoraggio e controllo della discarica contemplate nel relativo piano per la gestione operativa del sito;

- di aver richiesto in data 28 giugno 2021 alla Provincia di Brescia di poter posticipare la sigillatura definitiva dell'impianto all'esito della decisione definitiva del TAR, ma di aver ricevuto il diniego dell'ente con nota n. 108480/2021, motivata esclusivamente facendo riferimento all'avvenuto rigetto della domanda cautelare da parte del TAR.

Alla luce di tali sopravvenienze, la ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti originariamente impugnati nonché della predetta nota della Provincia di Brescia n. 108480/2021, limitatamente alle prescrizioni concernenti l'obbligo di procedere immediatamente alle operazioni di sigillatura definitiva della discarica.

12. Con ordinanza n. 271 del 3 settembre 2021, la Sezione ha accolto la domanda cautelare e sospeso “gli effetti del provvedimento impugnato, nella parte in cui ordina l'immediato avvio dei lavori di sigillatura definitiva della discarica in questione, fino alla definizione della controversia nel merito, in esito all'udienza pubblica fissata per il 12 gennaio 2022”, compensando le spese della fase.

13. Successivamente, con motivi aggiunti notificati in data 29 ottobre 2021 e ritualmente depositati, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 143026 del 26/08/2021, con il quale la Provincia di Brescia ha diffidato la ricorrente, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9, lett.a del D.Lgs. n. 152/2006, a: “1) trasmettere il rilievo topografico eseguito in data 30/06/2021; 2) comunicare, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dal ricevimento della presente, alla Provincia di Brescia, al Comune di Montichiari, ad ATS Brescia e ARPA – Dipartimento di Brescia l'avvio delle operazioni di chiusura sommitale della discarica”.

Ha osservato la ricorrente che il nuovo provvedimento impugnato è stato adottato dalla Provincia subito prima dell'ultima

camera di consiglio del 2 settembre 2021 (a seguito della quale è stata accolta la domanda cautelare), di modo che anch'esso sarebbe coperto dall'effetto sospensivo discendente dalla pronuncia cautelare di questo TAR.

14. Avverso il provvedimento impugnato la parte ricorrente ha dedotto sia vizi propri (con il primo motivo aggiunto), sia vizi di illegittimità derivata (con i restanti motivi, meramente riproduttivi di quelli dedotti nel ricorso introduttivo).

15. La Provincia di Brescia ha replicato con memoria difensiva depositata in prossimità dell'udienza di merito, ribadendo l'eccezione di inammissibilità dell'intero gravame formulata nella propria memoria di costituzione, e in subordine, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti con articolate deduzioni.

16. All'udienza pubblica del 26 gennaio 2022, dopo la discussione orale dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Si può prescindere dall'esame dell'eccezione preliminare formulata dalla difesa della Provincia, dal momento che il ricorso è infondato nel merito.

1. Con il primo motivo del ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha dedotto vizi di *“violazione e falsa applicazione di norme di legge e principi generali dell'ordinamento in tema di partecipazione al procedimento amministrativo (art. 10 bis L. 241/90)”* e di *“violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.)”*: la Provincia, a fronte dell'istanza formulata dall'interessata con la nota del 23 settembre 2020, corredata da relazioni tecniche, prima di adottare il provvedimento conclusivo, avrebbe dovuto comunicare all'interessata il preavviso di diniego di cui all'art. 10-bis della L. 241/90, indicando i motivi ritenuti ostativi all'accoglimento delle indicazioni fornite da Gedit spa in merito al completamento dei conferimenti e ai tempi di avvio delle operazioni di chiusura.

La censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.

1.1. Il preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis L. 241/90 presuppone un procedimento avviato su istanza di parte. Al contrario, nel caso di specie, il procedimento amministrativo sfociato nella determinazione dirigenziale del 29 settembre 2020 impugnata con il ricorso introduttivo non è stato avviato dalla Provincia di Brescia su istanza di parte, ma d'ufficio in forza dell'atto dirigenziale n. 1394 del 19 giugno 2020.

1.2. Con tale atto la Provincia, facendo seguito ai rilievi svolti da ARPA in sede di ispezione ordinaria - dai quali era emerso che alla data del 31 dicembre 2019 la volumetria residua dell'impianto era di appena 8.000 mc, esauribile in pochi giorni - aveva sollecitato il gestore a chiarire quando avrebbe dato avvio alle operazioni di chiusura dell'impianto.

1.3. Rispondendo a tale sollecitazione l'interessata, lungi dal formulare alcuna istanza, aveva rappresentato - anche con l'ausilio di alcune perizie - le ragioni tecniche che a suo avviso avrebbero giustificato il posticipo delle operazioni di chiusura dell'impianto per un tempo non esattamente preventivabile, ma comunque non inferiore a cinque anni dalla cessazione dei conferimenti.

1.4. Con il provvedimento impugnato la Provincia ha confutato tutti gli argomenti svolti dall'interessata nella propria nota di osservazioni e adottato le conseguenti statuizioni, contestate in giudizio dalla parte ricorrente.

1.5. In sostanza, il procedimento amministrativo, essendo stato avviato d'ufficio dalla Provincia, si è svolto nel contraddittorio delle parti secondo l'ordinaria sequenza procedimentale *“avvio del procedimento - osservazioni dell'interessata - provvedimento conclusivo”*, e ciò ha giustificato l'assenza del preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis, necessario soltanto in caso di procedimento avviato su impulso di parte.

1.6. In ogni caso, nel corso del procedimento amministrativo l'interessata ha potuto prendere parte attivamente al procedimento amministrativo esponendo congruamente le proprie ragioni, anche con l'ausilio di perizie di parte, che sono state confutate dall'Amministrazione nel provvedimento conclusivo con articolata motivazione; sicchè la censura di parte ricorrente appare, in definitiva, formalistica e pretestuosa, e va quindi disattesa.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha dedotto vizi di *“violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamento (art. 8 d. lgs. 36/03; art. 5, comma 1, lett. I bis, d. lgs. 152/06; art. 3 L. 241/90)”*, nonché di *“eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità e difetto della motivazione e arbitarietà”*.

Secondo la ricorrente, la Provincia, nel ritenere che le esigenze rappresentate dal gestore dovessero formare oggetto di una istanza di modifica sostanziale dell'AIA perché implicherebbero un aumento della volumetria dei rifiuti conferiti in discarica rispetto alla volumetria massima autorizzata (944.000 mc), sarebbe incorsa in un palese fraintendimento, dal momento che la ricorrente non sarebbe affatto intenzionata ad aumentare la volumetria dei rifiuti conferiti rispetto a quella autorizzata.

Il fraintendimento della Provincia nascerebbe dal fatto che la Provincia avrebbe equivocato tra la *“capacità della discarica”*, la quale identifica il volume dell'invaso, e il *“volume dei rifiuti conferiti”*, il quale identifica il volume dei rifiuti in ingresso, soggetto nel corso del tempo a progressiva riduzione sia per ragioni meccaniche (compattamento dei rifiuti con gli appositi compattatori) sia per ragioni chimiche e fisiche (quali il percolamento dei liquidi o la fuoriuscita-estrazione dei gas prodotti dalla biodegradazione dei materiali organici).

In sostanza, secondo la tesi di parte ricorrente, la capacità massima della discarica rimarrebbe quella autorizzata di 944.000 mc; nel contempo, però, in fase di conferimento, il volume dei rifiuti conferiti potrebbe essere superiore a tale



capacità massima, dal momento che i rifiuti, una volta conferiti, sarebbero destinati nel tempo a riduzione volumetrica in fase di assestamento, determinata da fattori naturali, meccanici, chimici e gestionali.

Pertanto, affinché a fine discarica possa essere raggiunta la “capacità di deposito dell’impianto” pari a mc 944.000, sarebbe necessario dare ingresso ad un quantitativo superiore di rifiuti, allo stato non preventivabile, fino al raggiungimento della quota di conferimento di 135,7 metri, soggetta nel tempo a ridursi fisiologicamente fino a pervenire alla quota autorizzata di 128,5 metri.

Del resto, se l’altezza della discarica non fosse portata al limite prescritto nella V.I.A. alla fine della gestione operativa, si otterrebbe un sito con un importante avvallamento che, riempiendosi di acqua ad ogni scroscio di pioggia, andrebbe ad aumentare l’impatto del sito sull’ambiente.

In definitiva, la pretesa della Provincia che Gedit conferisse soltanto altri 8.000 mc entro il 31 dicembre 2020 (senza avere raggiunto l’altezza gestionale di 135,7 mt s.l.m.) e che, con i rifiuti ancora in corso di assestamento, desse inizio alle operazioni di sigillatura a partire dal 30 giugno 2021, sarebbe in contrasto con il titolo autorizzativo posseduto dal gestore e, ove attuata, avrebbe riflessi estremamente negativi nella fase di post gestione, con indebito accollo all’interessata di non preventivati oneri di risistemazione per evitare danni ambientali.

Parimenti, sarebbe infondata la pretesa di imporre una modifica sostanziale dell’AIA, non venendo in considerazione un aumento della volumetria massima dell’impianto di smaltimento.

Anche tale censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.

2.1. Il profilo relativo alla possibile riduzione fisiologica, nel corso del tempo, della volumetria dei rifiuti conferiti in discarica in virtù dei progressivi assestamenti era già stato esaminato ab origine dalla Regione in sede di valutazione di impatto ambientale del progetto di discarica.

In particolare, nel decreto dirigenziale n. 676 del 30 gennaio 2008, la regione, nel pronunciarsi sulla compatibilità ambientale del progetto, aveva evidenziato nel dispositivo (punto d) la necessità di “poter individuare quote certe da poter verificare in fase di controllo da parte degli enti competenti”, e a tal fine aveva fissato la quota massima del corpo rifiuti “a fine conferimento” all’altezza massima di 128,5 metri s.l.m.; nel contempo, proprio in considerazione “dell’assestamento del corpo rifiuti (riscontrato nell’adiacente discarica Pulimetal in un valore pari a circa il 20% dell’intero spessore della massa dei rifiuti depositati)”, la regione aveva individuato la quota di 135,7 metri s.l.m. quale quota massima del profilo del cumulo da non superare “nella fase gestione” dell’impianto, in modo tale che, una volta cessati i conferimenti, il profilo della discarica si sarebbe progressivamente attestato, in virtù dei fisiologici assestamenti, alla quota autorizzata di 128,5 metri s.l.s.

Proprio alla luce di tale incremento della quota di conferimento dei rifiuti nella fase di gestione (rispetto a quella di fine conferimento), il provvedimento aveva espressamente previsto che “dovrà essere conseguentemente ricalcolata la corrispondente volumetria di rifiuti conferibili, cui dovrà fare riferimento la garanzia finanziaria per la fase di gestione operativa della discarica”, in tal modo rimandando al provvedimento di AIA la possibilità di rideterminare in aumento, a fronte evidentemente di una motivata istanza dell’interessata, la volumetria massima di rifiuti conferibili, prevista in progetto nella misura di 944.000 mc.

2.2. Tuttavia, come giustamente osservato dalla difesa provinciale, l’interessata non ha mai formulato tale istanza, sicchè l’Autorizzazione Integrata Ambientale (sia quella originaria adottata dalla Regione con DD n. 2092 del 3 marzo 2009, sia quella aggiornata adottata dalla Provincia con atto dirigenziale n. 1420 del 3 marzo 2014) ha continuato a prevedere una volumetria massima di rifiuti conferibili pari a 944.000 mc.

2.3. Attualmente, poi, la volumetria autorizzata di 944.000 mc non sarebbe superabile - anche in un ipotetico procedimento di modifica sostanziale dell’AIA - stante l’avvenuto superamento del “fattore di pressione” nel territorio del Comune di Montichiari (circostanza non contestata dalla parte ricorrente).

2.4. In tale contesto, la ricorrente sostiene - muovendo dalla distinzione terminologica tra volumetria dell’invaso e volumetria dei rifiuti in ingresso - che, tenuto conto del fisiologico assestamento del corpo rifiuti nel corso del tempo, essa sarebbe legittimata a conferire rifiuti anche in quantità eccedente i 944.000 mc autorizzati e in una misura non quantificabile all’attualità, fino al raggiungimento della quota massima di fine gestione di 135,7 metri; e ciò in quanto, successivamente al raggiungimento di tale quota, entro un periodo di tempo non preventivabile ma indicativamente ricompreso tra i cinque e i quindici anni, il volume del corpo rifiuti conferito si ridurrebbe per effetto dei progressivi assestamenti fino a raggiungere la quota massima autorizzata di 128,5 metri e la volumetria massima autorizzata di 944.000 mc.

2.5. L’argomento, osserva il Collegio, è privo di fondamento.

La valutazione di compatibilità ambientale che sta alla base dell’intero procedimento di autorizzazione di una discarica di rifiuti definisce i limiti e i parametri tecnici nel rispetto dei quali l’impianto viene ritenuto idoneo a non arrecare danno all’ambiente circostante; tra questi, assumono un rilievo prioritario quelli afferenti alla quantità massima di rifiuti conferibili nella discarica e all’altezza massima raggiungibile dal corpo rifiuti in vista della successiva rinaturalizzazione del sito alla chiusura dell’impianto.

Tali parametri sono fissati in termini numerici, dal momento che deve trattarsi di soglie certe, non opinabili né rimesse a future quantificazioni; e ciò sia al fine di consentire i periodici controlli sulla corretta gestione dell’impianto da parte degli

enti competenti, sia al fine di stabilire quando l'impianto abbia raggiunto la quantità massima di conferimenti ritenuti compatibili con l'ambiente e con lo specifico contesto territoriale in cui l'impianto è inserito.

2.6. Questo è il motivo per cui la regione, nell'ammettere nel decreto di VIA che la quota massima di gestione potesse essere fissata in una misura superiore (135,7 metri) a quella di fine gestione (128,5 metri) in considerazione dei prevedibili assestamenti del corpo rifiuti, aveva nel contempo previsto che nell'Autorizzazione Integrata Ambientale potesse essere ricalcolata (in aumento) la corrispondente volumetria di rifiuti conferibili, sulla base evidentemente di dati progettuali che l'interessata avrebbe dovuto presentare per consentire la quantificazione della volumetria massima di rifiuti in ingresso, in grado di assicurare, per effetto dei successivi assestamenti, il non superamento della quota massima di fine conferimento di 128,5 metri.

2.7. Senonchè tale progetto integrativo non è mai stato presentato, sicchè l'AIA è rimasta ancorata a due soglie di ammissibilità dei conferimenti: quella volumetrica massima di 944.000 mc e quella di altezza massima di 128,5 metri, calcolati alla data di chiusura dell'impianto (e aumentabile a 135,7 metri in fase di gestione).

Si tratta di soglie entrambe vincolanti e tali da imporre, al raggiungimento anche di una sola di esse, l'obbligo di cessazione dei conferimenti e di chiusura dell'impianto.

La tesi di parte ricorrente, invece, condurrebbe alla inaccettabile conseguenza di consentire al gestore dell'impianto di continuare a conferire rifiuti anche dopo il raggiungimento della volumetria massima autorizzata per quantitativi non prevedibili e per un tempo non definibile, fino al raggiungimento della quota massima di fine conferimento di 135,7 metri, tra l'altro confidando, su basi meramente congetturali, che, a prescindere dai quantitativi conferiti fino a quel momento, i successivi assestamenti del corpo di rifiuti sarebbero tali da ricondurre la volumetria degli stessi a quella autorizzata di 944.000 mc e alla quota massima di fine conferimento di 128,5 metri; il tutto, però, fondato su mere supposizioni, sfornite di ogni riscontro verificabile e valutabile a priori, e come tali incompatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente che devono poter essere valutate ab origine, e non lasciate all'imponderabile evolversi degli eventi. Tanto più in un contesto già pesantemente compromesso dal punto di vista ambientale come quello del territorio di Montichiari.

2.8. Tra l'altro, come ragionevolmente evidenziato dalla difesa provinciale, alla data di adozione del provvedimento impugnato gli assestamenti prevedibili del corpo rifiuti erano già oltremodo contenuti, tenuto conto che l'assestamento dei rifiuti conferiti a quella data era certamente già iniziato, dal momento che tutti i rifiuti conferiti vengono di volta in volta compressi e "sistemati" nel bacino dell'impianto, secondo buona tecnica, senza creare avvallamenti o crolli.

La censura va quindi disattesa.

3. I motivi aggiunti hanno ad oggetto, come esposto in narrativa, il provvedimento prot. n. 143026 del 26/08/2021, con il quale la Provincia di Brescia ha diffidato la ricorrente, ex art. 29 decies, comma 9, lett.a del D.Lgs. n. 152/2006, a: "1) trasmettere il rilievo topografico eseguito in data 30/06/2021; 2) comunicare, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dal ricevimento della presente, alla Provincia di Brescia, al Comune di Montichiari, ad ATS Brescia e ARPA – Dipartimento di Brescia l'avvio delle operazioni di chiusura sommitale della discarica".

3.1. Con il primo motivo aggiunto, la parte ricorrente ha dedotto vizi di "violazione e falsa applicazione dell'art. 29 decies comma 9, lett. a del d. lgs. n. 152/2006, violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990", nonché di "eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione, e sviamento".

Secondo la parte ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe frutto di un'istruttoria carente e superficiale, in quanto adottato in assenza dei presupposti tecnici occorrenti per la sigillatura della discarica in condizioni di piena sicurezza ambientale.

In particolare, la sigillatura dell'impianto che fosse effettuata prima del raggiungimento della quota massima di conferimento e prima della definitiva stabilizzazione del corpo rifiuti per effetto dei progressivi assestamenti, potrebbe determinare fenomeni di assestamento differenziale nel corpo rifiuti e conseguentemente la formazione di eventuali depressioni nella morfologia della discarica, inficiando il raggiungimento delle pendenze necessarie allo scorrimento delle acque meteoriche, nonché la perdita delle prestazioni impermeabilizzanti della copertura.

La censura è infondata.

La ricorrente, attraverso valutazioni tecniche afferenti alle operazioni di chiusura e sigillatura dell'impianto, tenta di rimettere in discussione le prescrizioni limitative apposte agli atti autorizzativi in ordine alla quantità massima di rifiuti conferibili; prescrizioni apposte ab origine ai titoli autorizzativi sulla base degli esiti della valutazione di impatto ambientale della discarica, e che potrebbero essere modificate soltanto in esito all'attivazione di un procedimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, destinato peraltro a sicuro esito negativo stante la sopravvenienza della nuova normativa regionale in materia di fattore di pressione e l'accertato superamento di tale parametro nel territorio del Comune di Montichiari.

Allo stato, essendo stata raggiunta la volumetria massima di rifiuti conferibili in discarica sulla base di titoli autorizzativi definitivi rilasciati dagli enti competenti, il gestore è obbligato a cessare i conferimenti (come in effetti ha fatto) e a provvedere alla sigillatura definitiva dell'impianto, senza che residuino margini per valutare se la sigillatura sia o meno opportuna nello *status quo* alla luce di ipotetici assestamenti che potrebbero incidere sulla stabilità e sul profilo del corpo rifiuti: tutti aspetti sui quali la Provincia ha comunque replicato nel merito nei propri scritti conclusivi, anche con l'ausilio di una relazione tecnica, svolgendo una serie di considerazioni *prima facie* ragionevoli ma, in definitiva, pleonastiche alla

luce del carattere vincolante e dirimente delle soglie massime di conferimento previste nei titoli autorizzatori e dell'obbligo a carico del gestore di procedere alla chiusura dell'impianto al raggiungimento anche di una sola di esse. Per le stesse ragioni, va respinta l'istanza di verifica tecnica dedotta dalla parte ricorrente, in quanto irrilevante ai fini del giudicare.

3.2 Infine, con i residui motivi aggiunti, la parte ricorrente ha dedotto esclusivamente censure di illegittimità derivata, alla luce dei vizi dedotti con il ricorso introduttivo.

Le censure dedotte sono evidentemente infondate, stante l'infondatezza dei vizi di legittimità dedotti con il ricorso introduttivo.

4. In conclusione, alla stregua di quanto fin qui esposto, il ricorso va respinto.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

(Omissis)